

REGOLAMENTO (CE) N. 2823/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1995

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro, a detto paese sono state accordate concessioni relative a taluni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato necessario adeguare tali concessioni per tener conto, in particolare, degli scambi nel settore agricolo che esistevano tra l'Austria e l'Ungheria; che a tal fine il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 della Commissione⁽³⁾, prevede l'apertura per il 1995 di un contingente tariffario autonomo di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria; che le importazioni nell'ambito di tale contingente fruiscono di una riduzione dell'80 % dell'aliquota dei dazi applicabili, a condizione che l'Ungheria adotti, nei confronti della Comunità, misure aventi effetti comparabili a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2179/95;

considerando che l'Ungheria ha introdotto le misure suddette e che è quindi opportuno, conformemente al paragrafo 10 dell'articolo succitato, mettere in applicazione le misure previste al paragrafo 8 dello stesso articolo con effetto dal 1° luglio 1995;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione per la gestione del contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere

in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine ungherese dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 10 indicati in allegato, originari dell'Ungheria, che beneficiano di un contingente tariffario aperto per il secondo semestre del 1995, con riduzione al 20 % del dazio doganale applicabile in virtù dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2179/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine, ossia del certificato EUR.1, rilasciato o redatto in Ungheria.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 1 000 tonnellate.

(1) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

(2) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(3) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.